*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142° — Numero 195**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 23 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

**In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.**

**Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it**

**È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.**

## SOMMARIO

**01A8177**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2001.

**Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2001-12 luglio 2001).**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministero delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2001;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 3,76 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2001

*Il Ministro:* TREMONTI

**01A9272**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 agosto 2001.

**Criteri e modalità per la concessione di contributi sulle spese promozionali sostenute da istituti, enti ed associazioni, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1033, concernente la concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 1999, n. 92, che stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083 e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di seguito denominato regolamento;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento, occorre definire — per l'anno 2002 — il modello per la domanda di ammissione al contributo e lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma di attività promozionale;

Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione dei progetti;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità dei contributi*

Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero delle attività produttive sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Art. 2.

*Soggetti ammissibili*

Possono richiedere il contributo ai sensi della legge n. 1083/1954 gli istituti, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, nonché le camere italo-estere in Italia, iscritte all'albo di cui alla legge n. 580/1993, art. 22, comma 1. Deve intendersi senza scopo di lucro l'organizzazione che non prevede la distribuzione di utili ai soci, neppure in caso di scioglimento.

Sono ammissibili al contributo le domande avanzate da imprese che agiscono su mandato di soggetti ammis-

sibili, a condizione che questi ultimi dimostrino l'impossibilità di provvedere direttamente, che partecipino alla proprietà dell'impresa e che sia provato il rapporto di mandato. In tal caso la spesa promozionale da presentare a contributo deve essere limitata al solo costo dei servizi resi.

Art. 3.

*Modalità di inoltro dell'istanza di ammissione al contributo*

La domanda di ammissione al contributo, redatta secondo lo schema allegato (allegato *A*), deve essere inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III - viale Boston, 25 - 00144 Roma, via posta raccomandata a corriere entro e non oltre la data del 30 settembre 2001.

Le istanze inviate successivamente a tale data non saranno ammesse al contributo. Nel caso di inoltro per via postale fa fede la data del timbro postale, mentre per via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta.

Art. 4.

*Presentazione del programma promozionale*

Alla domanda è allegato il programma delle attività promozionali da svolgere nel 2002 articolato in progetti, ciascuno dei quali è descritto secondo la scheda allegata (allegato *B*), in modo da presentare analiticamente:

scelta del mercato estero;

obiettivo di ciascun progetto;

predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati raggiunti;

azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi e dei luoghi);

ruolo di eventuali partner pubblici e privati;

ammontare e tipologia della spesa da sostenere per ogni azione;

piano finanziario con indicazione dei costi e della loro copertura prevista, distinta in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;

vantaggi per gli associati alla luce del rapporto costi/benefici.

Ad ogni scheda devono essere allegati i preventivi di spesa in originale, timbrati e firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano alcun obbilgo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi non sia possibile ottenere un preventivo di spesa, può essere prodotta una previsione di costo firmata dal legale rappresentante.

Art. 5.

*Ammissibilità del programma promozionale*

Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve:

avere validità tecnico-economica;

risultare coerente con le linee d'indirizzo per l'attività promozionale emanate dal Ministro delle attività produttive;

risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto;

non essere basato su iniziative ripetitive;

contenere azioni di rilevo nazionale o relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;

riguardare progetti concernenti iniziative di natura esclusivamente promozionale. (Le azioni di natura commerciale, pertanto, non sono prese in considerazione ai fini del contributo).

Al fine di un efficace uso delle risorse destinate al sostegno dell'attività promozionale, non si approvano i progetti che riproducono quelli che sono realizzati su base pubblica dall'ICE.

Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione totalmente o prevalentemente nel 2002; i progetti di durata pluriennale dovranno essere articolati in sotto-progetti annuali.

Art. 6.

*Risultati attesi e scelta degli indicatori e degli standard*

Il programma dovrà illustrare con precisione i risultati attesi e dovrà specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare nella misurazione dei risultati. Nel presente contesto si intende:

per *indicatore* una variabile quantitativa o parametro qualitativo in grado di rappresentare l'efficacia di un'azione promozionale misurandone i risultati conseguiti mediante:

la registrazione del numero degli atti che manifestano un apprezzamento, quali, ad esempio, il numero di accessi al sito WEB, il numero di visitatori ad uno stand fieristico, ecc.

la raccolta di giudizi espressi secondo scale ordinali (da «0» a «10» ovvero da «insufficiente» a «ottimo»), quali, ad esempio, le risposte ad un questionario appositamente predisposto.

Per *standard* il valore atteso di un certo indicatore (ad esempio: numero atteso di accessi al sito WEB, posizione attesa sulla scala di valori del questionario, ecc.). Lo standard è definito al momento della presentazione del programma e costituisce la base di riferimento per la verifica a consuntivo dei risultati ottenuti.

Si dovrà avere cura di precisare l'obiettività dei metodi di rilevazione, specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo che sarà utilizzato per la loro selezione, fornendo il fac-simile del questionario di intervista, ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione,

ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., dovrà essere conservata per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

Fermo rimanendo il rispetto dei criteri di valutazione indicati nel presente decreto, in alternativa alla realizzazione diretta, la valutazione dei risultati attesi da ogni singolo progetto potrà anche essere affidata a società specializzate.

Art. 7.

*Approvazione del programma*

Il Ministero provvede a comunicare l'eventuale approvazione del programma entro centoventi giorni dalla ricezione della relativa domanda di ammissione al contributo.

Qualora si renda necessario completare il programma con elementi integrativi, il termine è interrotto dal momento della richiesta del Ministero e riprende dal momento dell'integrazione inviata dal richiedente. Le integrazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 8.

*Modifiche al programma*

La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno della sua effettiva esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata senza indugio.

Il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuovi progetti dopo la presentazione della domanda, solo se sussistono giustificazioni valide e obiettive; le integrazioni o i nuovi progetti devono essere presentati almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2002. Le modifiche presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 9.

*Concessione e misura del contributo*

Il Ministero procede alla emanazione del decreto di concessione del contributo in base al programma approvato dal Ministero e alla effettiva disponibilità delle somme.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento, la misura del contributo non può eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% nel caso di soggetti aventi sede nei territori dell'obiettivo 1, identificati dalla vigente normativa). La determinazione effettiva dell'aliquota tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria e delle richieste di contributo accolte.

Se l'intero programma o i singoli progetti sono finanziati da enti pubblici, i finanziamenti saranno computati nella determinazione del contributo affinché il contributo complessivo non superi i suddetti limiti percentuali.

Se l'intero programma o i singoli progetti sono finanziati da sponsor privati ovvero producono introiti derivanti da pubblicità, abbonamenti, quote di partecipazione o altro, gli introiti in questione saranno computati affinché il contributo erogato non risulti eccedente rispetto al costo complessivo.

Art. 10.

*Relazione sull'esecuzione del programma e presentazione della documentazione di spesa*

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento la relazione sull'esecuzione del programma e la rendicontazione delle spese sostenute devono pervenire entro tre mesi del completamento del programma stesso.

La relazione sull'esecuzione del programma si compone di un parte descrittiva generale (allegato *C*) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (allegato *D*).

La rendicontazione dovrà essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi. Il legale rappresentante dovrà rilasciare una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata (allegato *E*).

Il rendiconto dovrà specificare la relativa copertura finanziaria, con l'indicazione, oltre al contributo atteso dal Ministero, delle risorse proprie, di quelle messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati e degli introiti derivanti da pubblicità, abbonamenti, quote di partecipazione o altro.

Il rendiconto dovrà essere corredato dall'elenco delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute per le azioni, calcolate al netto di IVA, firmato dal legale rappresentante (allegato *F*). Le fatture saranno tenute a disposizione del Ministero per eventuali verifiche.

La rendicontazione non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al contributo. La rendicontazione presentata in modo incompleto è respinta. Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, le eventuali integrazioni richieste dal Ministero devono essere inviate entro il termine perentorio di dieci giorni.

Art. 11.

*Ammissibilità delle spese*

Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente in relazione ad azioni previste nel programma approvato dal Ministero. Sono, pertanto, escluse le spese destinate ad obiettivi puramente commerciali.

Sono, altresì, escluse le spese per il materiale informativo realizzato in italiano, per la formazione rivolta a soggetti italiani, per l'area a l'allestimento di aree espositive nel territorio dell'Unione europea.

Le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il riconoscimento effettuato dal Ministero.

Sono ammesse le spese di viaggio e soggiorno del personale dell'ente, quando le stesse si riferiscono ad

azioni strettamente connesse con le manifestazioni promozionali e relativamente all'importanza della manifestazione.

Art. 12.

*Liquidazione ed erogazione del contributo*

La liquidazione dei contributi avviene in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A questa fine, il Ministero:

esamina i risultati conseguiti dalle azioni applicando gli indicatori e gli standard predeterminati in sede di presentazione del programma;

valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;

esclude le spese non ammissibili.

*L'erogazione del contributo, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione ed è effettuata dopo la conclusione dell'istruttoria di tutte le richieste, secondo il calcolo del contributo spettante a ciascun organismo e tenendo conto delle risorse disponibili. Per una sollecita erogazione del contributo i richiedenti devono indicare con la massima precisione gli estremi bancari ove operare l'accreditamento.*

Si richiama l'attenzione sul fatto che con l'entrata in circolazione dell'euro (1° gennaio 2002) e successivamente alla fase di doppia circolazione, a partire dal 1° marzo 2002 la lira non avrà più corso legale, pertanto, le erogazioni saranno effettuate esclusivamente in euro.

Art. 13.

*Ispezioni e verifiche*

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le istanze possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità dell'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sul rispetto dei contratti di acquisto dei servizi e dei beni, sulla corrispondenza delle relative fatture e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; inoltre, qualora vengano meno le qualità meritorie, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Art. 14.

*Reperimento delle fonti normative e dei modelli*

I testi delle fonti normative citate sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it. I testi normativi specificamente riferiti al finanziamento delle attività promozionali possono essere reperiti sullo stesso sito, seguendo il percorso «Finanziamenti al commercio estero» - «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese», ovvero alla voce «Circolari e comunicati».

Su richiesta degli interessati, l'ufficio provvede ad inviare direttamente, tramite fax o e-mail, copia della disciplina e della modulistica.

Art. 15.

*Come contattare il Ministero*

L'ufficio incaricato della gestione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.

Indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III - in viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese, tel. 0659647548 - 0659932460, fax 0659932454, E-mail: promo3@mincomes.it

Incaricati dell'istruttoria:

sig. Antonio Trerotola coordinatore, telefono 0659932621;

sig.ra Roberta Farelli, tel. 0659932622;

sig.ra Francesca Di Marco, tel. 0659932556;

sig.ra Simonetta Bianconi, tel. 0659932570;

sig.ra Carla Andreozzi, tel. 0659932544.

Sito web del Ministero: http://www.mincomes.it

Art. 16.

*Pubblicazione*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

*Il direttore generale:* CAPRIOLI

---

ALLEGATO *A*

Schema di domanda in bollo

*Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle Imprese - Divisione III* - Viale Boston, n. 25 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ..........................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
residente in ............ nella qualità di legale rappresentante di ...........
.................................... con sede legale in ....................................
e sede amministrativa in ..................................................................
telefono n. ..................................... fax n. .....................................
e-mail ..................................................... chiede un contributo alle spese necessarie per eseguire l'allegato programma di azioni promozionali verso l'estero, di rilievo nazionale, a favore di imprese iscritte nel registro delle imprese.

Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge n. 1083/1954 (istituto, ente, associazione, ovvero impresa che agisce su mandato dell'ente, in quanto questo è impossibilitato a provvedere direttamente).

Per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, trasmette la seguente documentazione (se non già disponibile presso codesta Amministrazione): statuto ed atto costitutivo, composizione degli organi, bilancio relativo all'esercizio 2000; attività svolte e programmate; agevolazioni pubbliche ricevute.

Data ..........................

...................................................
Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445)

ALLEGATO *B*

Scheda concernente i progetti
promozionali da realizzare nel 2002

*Progetto n. .... denominato ........................ composto di n. ...... azioni*

Scelta del mercato estero (motivi, scopi) ..................................
.........................................................................................................

Obiettivo del progetto e modi (indicatori e standard) per valutare i risultati promozionali ...................................................................
.........................................................................................................

Azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse da impiegare) ...............................................................................................
.........................................................................................................

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti (denominazione, rapporto con il richiedente, richiesta di finanziamento inoltrata ad altri enti pubblici) ...................................................................................
.........................................................................................................

Costo del progetto euro ...........................................................
piano analitico dei costi per singola azione al netto di IVA o di imposta equivalente vigente all'estero, con preventivo in originale, la relativa traduzione in italiano controfirmata per conformità dal legale rappresentante.

Prospetto del piano previsto per la copertura dei costi con l'indicazione delle risorse proprie e delle risorse acquisite dall'esterno, degli eventuali finanziamenti pubblici:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Imprese italiane partecipanti, beneficiarie del progetto (numero, dimensione, localizzazione, in particolare nei territori dell'obiettivo 1).

Vantaggi per gli associati e rapporto costi/benefici ..................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Data .........................

...................................................
Firma del legale rappresentante

ALLEGATO *C*

Schema di relazione
sull'esecuzione del programma

*Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III* - Viale Boston, n. 25 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .......................................................................... ,
legale rappresentante di ................................................................. ,
riferisce sulla realizzazione del programma denominato ..................
n. .................................. approvato da codesta Amministrazione con nota n. ................ del ............... composto di n. ............... progetti.

Al fine dell'erogazione del contributo le coordinate bancarie sono le seguenti .............................................................................
.........................................................................................................

(Segue l'illustrazione del programma realizzato; per ciascun progetto, viene allegata la scheda informativa ed il prospetto dei costi sostenuti e della relativa copertura).

Data ............................

...................................................
Firma del legale rappresentante

ALLEGATO *D*

Scheda concernente i progetti
realizzati nel corso dell'anno 2002

*Progetto n. ..... denominato ...................... composto di n. ....... azioni*

Attuazione delle azioni (illustrare fasi, modi, luoghi e tempi);

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo proposto misurati mediante l'autovalutazione degli indicatori e degli standards (incidenza sul contesto estero; imprese italiane beneficiarie).

Costo sostenuto, descritto in prospetto analitico dei singoli costi, ripartiti per ciascuna azione; verifica del rapporto costi-benefici;).

Prospetto finanziario del piano di copertura dei costi con l'indicazione dei finanziamenti pubblici, dell'apporto di soggetti terzi, degli introiti per pubblicità, per servizi, per abbonamenti, ecc., delle quote di partecipazione e ricavi analoghi.

Data ............................

...................................................
Firma del legale rappresentante

ALLEGATO *E*

Schema di dichiarazione attestante
la regolarità della documentazione

Il sottoscritto, .......................................................................... ,
nato a ......................................... , il ..........................................
e residente in .................... via.................................... , c.a.p. .........
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi, e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di legale rappresentante dell'organismo .......................................... ,
con sede legale in ........................................................................... ,
via ...................................................., n. ........., c.a.p. ..................

Dichiara:

che il suddetto organismo, a seguito della domanda del ...........
ha ottenuto, con decreto del Ministero n. ................. del ................
l'approvazione del programma promozionale e la disposizione di un contributo di euro ........................................................................... ;

che la documentazione di spesa allegata alla presente dichiarazione fa riferimento a documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo;

che la fornitura dei servizi e dei beni da parte di terzi è stata pagata a saldo e che sulla stessa non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;

che la suddetta documentazione ai riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma approvato;

che per lo stesso programma sono/non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Data ................................

...................................................
Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445)

ALLEGATO *F*

PROSPETTO DELLE SPESE

| Spese preventivate | Spese sostenute e documentazione contabile | Titolo di spesa | | | | Quietanza di riferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riportare per ogni capitolo di spesa i costi inseriti nel preventivo presentato unitamente alla domanda di contributo | Riportare per ogni voce di spesa indicata nella colonna a sinistra i costi effettivamente sostenuti (nella colonna accanto, ove del caso, dettagliare/accorpare e i singoli titoli di spesa con l'indicazione dei riferimenti necessari alla loro individuazione) | Soggetto emittente, titolo, numero e data | Sommaria descrizione del bene o servizio acquistato, oggetto della spesa sostenuta | Importo netto* | Importo IVA* | Elementi di identificazione (soggetto, data, ecc) | Importo* |
| A titolo esemplificativo | | | | | | | |
| affitto area/locali/sala conferenze | | | | | | | |
| allestimento padiglione/sala conferenze | | | | | | | |

* In euro (se in valuta indicare anche il cambio)

.......................................................................
Firma del legale rappresentante

**01A9297**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 luglio 2001.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di podologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplôme d'État de Pédicure Podologue» rilasciato dal Ministère Chargé de la Santé francese, conseguito dalla sig.ra Laure-Emmanuelle Clerico, cittadina italiana;

Rilevata la corrispondenza di detto titolo estero con quello di podologo che si consegue in Italia;

Attesa la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Ritenuto il titolo in esame identico ad altri titoli già riconosciuti con precedenti provvedimenti;

Decreta:

Il titolo di studio, «Diplôme d'État de Pédicure-Podologue», conseguito in Francia, in data 11 settembre 2000, dalla sig.ra Laure-Emmanuelle Clerico, nata a Parigi il 17 maggio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di podologo, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A9002**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 luglio 2001.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Mediterranea VII a r.l.», in Latina.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Considerato che nel verbale ispettivo del 15 giugno 2000 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario rag. Spognardi Claudio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del rag. Claudio Spognardi;

Decreta

di nominare il dott. Cesare Toselli, residente in Latina, via Congiunte Sx 18/A, con studio in Latina, via F.lli Bandiera, n. 6, int. 10, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Mediterranea VII a r.l.» avente sede in Latina - costituita in data 28 marzo 1986, rogito notaio Raffaella Mandato di Sezze, repertorio n. 31277, B.U.S.C. n. 2450.

Latina, 19 luglio 2001

*Il direttore provinciale:* D'INCERTOPADRE

**01A9000**

---

DECRETO 23 luglio 2001.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Boiano Nuova», in Boiano.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza nomina di commissario liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544, codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 gennaio 1992, n. 59, art. 18, società cooperativa edilizia «Boiano Nuova», con sede in Boiano, costituita per rogito notaio Colalillo Gaetano in data 18 maggio 1958, numero repertorio n. 1804, registro società n. 441, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 61/62705.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 23 luglio 2001

*Il direttore provinciale:* MARTONE

**01A8999**

---

DECRETO 23 luglio 2001.

**Scioglimento della piccola società cooperativa «Maya» a r.l., in Rapino.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere del Comitato centrale delle cooperative datato 23 maggio 2001;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, piccola società cooperativa «Maya» a r.l., con sede in Rapino

(Chieti), costituita per rogito notaio Germano De Cinque in data 5 agosto 1999, registro imprese n. 24913/99, pos. 1621/286561.

Chieti, 23 luglio 2001

*Il direttore provinciale:* LIPPOLIS

**01A9001**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 giugno 2001.

**Autorizzazione all'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali in occasione della manifestazione «Giornate europee del patrimonio».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - EX DIV. VI
U.C.B.A.A.A.S.

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale dell'11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 409, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, relativo al regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la nota n.11075 del 9 marzo 2001, con la quale questo Ministero ha reso noto che l'undicesima edizione delle «Giornate europee del patrimonio» promosse dal Consiglio d'Europa avrà luogo nei giorni 29 e 30 settembre 2001;

Attesa la necessità di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, in linea con le direttive del Consiglio d'Europa anche attraverso la concessione dell'ingresso libero nelle sedi espositive statali in occasione della manifestazione in argomento;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 14 giugno 2001;

Di concerto con le direzioni generali per i beni archeologici, per i beni architettonici ed il paesaggio e per l'architettura e l'arte contemporanea;

Decreta:

In occasione della manifestazione «Giornate europee del patrimonio» promossa dal Consiglio d'Europa nei giorni 29 e 30 settembre 2001 è autorizzato l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2001

*Il direttore generale:* SERIO

**01A9270**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2001.

**Autorizzazione all'organismo di controllo «INEQ - Istituto nord est qualità», in Villanova di San Daniele del Friuli, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92.**

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista il parere favorevole espresso dalla regione autonoma Valle d'Aosta relativamente alla designa-

zione di «INEQ - Istituto nord est qualità» quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162, del 14 luglio 1998, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «INEQ - Istituto nord est qualità», risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «INEQ - Istituto nord est qualità», con sede in via Nazionale, 33/35 - Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263/96.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «INEQ - Istituto nord est qualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «INEQ - Istituto nord est qualità», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tuffi i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto nord est qualità» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «INEQ - Istituto nord est qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto nord est qualità» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad»

mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto nord est qualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

*Il direttore generale reggente:* AMBROSIO

**01A9053**

---

DECRETO 13 agosto 2001.

**Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per la regione Lazio.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99, del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ed, in particolare, l'art. 2, che stabilisce che le richieste delle regioni devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varietà di viti a maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante: «norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Lazio con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varietà di viti a maturazione precoce destinate a dare vino da tavola e vini base spumante;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2001/2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione Lazio, relativamente ai vitigni seguenti: Chardonnay, Pinot Grigio e Sauvignon.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 agosto 2001

*Il direttore generale:* PETROLI

**01A9278**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 luglio 2001.

**Ammissione di progetti al Fondo agevolazione ricerca nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987.**

### IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 18 luglio 2000, protocollo n. 1584, da Pietro Carnaghi S.p.a.; in data 1° agosto 2000, protocollo n. 1610, da Itla S.p.a.; in data 2 gennaio 2001, protocollo n. 1808 da StMicroelectronics S.r.l.;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico del 17 luglio 2001, di cui al punto 7b del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

Ditta: PIETRO CARNAGHI S.P.A. - Busto Arsizio (Varese), (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2362 Factory Lami.

Pratica Mediocredito centrale n. 58349 dell'11 giugno 2001.

Titolo del progetto: «Grande centro di tornitura munito di accessorio di fresatura e foratura con elettromandrino ad alta velocità ed asse di rotazione B per particolari dell'industria aerospaziale».

Durata della ricerca: trentasei mesi con inizio dal 18 ottobre 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 18 ottobre 2000.

Costo ammesso: L. 4.685.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 2.985.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.700.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 634.000.000 Ea = 0 - Ec = L. 2.351.000.000;

Attività di sviluppo precompetitivo N.E. L. 240.000.000 - Ea = 0 - Ec L. 1.460.000.000.

agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.088.750.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75 % - Ea 75 % Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50 % Ea - 50 % Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della

partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: ITLA S.P.A. - CASOLE D'ELSA - (Siena), (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2468 Betintec.

Pratica Mediocredito toscano n. 326791.

Titolo del progetto: «Nuove tecnologie per realizzare la betoniera intelligente ed ecocompatibile».

Durata della ricerca: ventiquattro mesi con inizio dal 1° novembre 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° novembre 2000.

Costo ammesso: L. 3.406.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.941.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.465.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 1.941.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 1.465.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.017.950.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 70% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 45% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: STMICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano), (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2365 Medea + T402 ADV-Masks.

Pratica SanPaolo IMI 68736,

Titolo del progetto: «Fotomaschere complesse per tecnologie da 0,12 e 0,10 micron».

Durata della ricerca: ventuno mesi con inizio dal 1° aprile 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 2 aprile 2001.

Costo ammesso: L. 1.148.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.148.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 1.148.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 861.000.000;

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 5.967.700.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2001

*Il dirigente:* FONTI

**01A8888**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 maggio 2001.

**Impegno ed erogazione della somma di L. 747.433.750 a favore degli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4, comma 13.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1998, n. 007, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento della 7ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2001, avanzata dagli istituti mutuanti interessati: Efibanca - Roma, Banca delle Marche - Ancona, per mutui concessi rispettivamente:

1) Istituto profilattico sperimentale dell'Umbria e Marche;

2) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2000, n. 389, per l'esercizio 2001;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 747.433.750 per l'esercizio 2001;

Autorizza:

L'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 747.433.750 per l'esercizio 2001 sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco indicato:

| Istituti mutuanti | Importi in lire (Valuta 30 giugno 2001) |
|---|---|
| 1) Efibanca - Roma ................ | 286.939.730 |
| 2) Banca delle Marche - Ancona ... | 460.494.020 |
| TOTALE ... | 747.433.750 |

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2001 — mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 7 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8992**

DECRETO 14 maggio 2001.

**Impegno ed erogazione della somma di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 013 con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota n. 446 del 24 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 11ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2001, per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Molise per L. 1.843.047.817;

Liguria per L. 1.278.052.991;

Abruzzo per L. 227.154.353;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 3.348.255.161 — valuta 30 giugno 2001 — a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700, per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 893.984.180 e sul capitolo 4970, per la quota interessi pari a L. 2.454.270.981, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

Autorizza:

L'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 893.984.180;

capitolo 4970 per L. 2.454.270.981.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2001 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 14 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8988**

DECRETO 14 maggio 2001.

**Impegno ed erogazione della somma di L. 21.118.933.736 a favore della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, all'Università degli studi di Tor Vergata (Roma) e all'I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma);

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Marche con delibera CIPE 30 novembre 1993, da complessive L. 28.500.000.000 a L. 26.600.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 23 giugno 1995;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato una ulteriore riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera CIPE 16 marzo 1994, da complessive L. 72.268.000.000 a L. 69.893.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 16 ottobre 1997;

Vista la nota n. 446 del 24 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 13ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2001, per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per complessive L. 1.456.938.555;

Emilia-Romagna per complessive L. 7.739.876.999;

Liguria per L. 103.251.979;

Lombardia per complessive L. 7.456.470.109;

Università di Tor Vergata (Roma) per L. 1.987.600.587;

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per L. 2.374.795.507;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 21.118.933.736 — valuta 30 giugno 2001 — a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 6.157.662.123 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 14.961.271.613 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

Autorizza:

L'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 21.118.933.736 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 6.157.662.123;

capitolo 4970 per L. 14.961.271.613.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2001 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 14 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8990**

---

DECRETO 14 maggio 2001.

**Impegno ed erogazione della somma di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo, e al Policlinico Gemelli di Roma;

Vista la nota n. 446 del 24 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 15ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2001, per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per L. 348.165.672;

Abruzzo per L. 205.797.496;

Policlinico Gemelli per L. 1.239.567.174;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 1.793.530.342 — valuta 30 giugno 2001 — a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 571.064.518 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 1.222.465.824 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

Autorizza:

L'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 571.064.518;

capitolo 4970 per L. 1.222.465.824.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2001 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 14 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8991**

---

DECRETO 30 maggio 2001.

**Impegno della somma di L. 10.000.000.000 a favore del comune e della provincia di Taranto, in conto residui 2000 ai sensi del decreto-legge n. 41/1995, art. 9, convertito nella legge n. 85/1995.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 1993, recante norme «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», e successive modifiche;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la delibera CIPE n. 155 del 21 dicembre 2000, che finalizza l'importo complessivo di lire 100 miliardi in conto residui per il completamento dell'intesa nell'area tarantina e assegna lire 10 miliardi in termini di cassa;

Visto il verbale n. 11 del comitato di coordinamento per lo sviluppo dell'area tarantina del 14 novembre 2000, relativo all'erogazione di un primo 10% delle risorse a carico dello Stato per l'avvio delle procedure urgenti per il polo universitario per lire 6.000 milioni e per la tangenziale sud-svincolo base navale per lire 400 milioni;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2001, n. 24945, di assegnazione di lire 100 miliardi in termini di residui per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi in termini di cassa sul capitolo 9103;

Ritenuto di dover impegnare a favore del comune di Taranto la somma di L. 6.000.000.000 per l'avvio del polo universitario e di L. 4.000.000.000 a favore della provincia di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'impegno della somma complessiva di L. 10.000.000.000 così ripartita: L. 6.000.000.000 a favore del comune di Taranto, e L. 4.000.000.000 a favore della provincia di Taranto.

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 6.000.000.000 a favore del comune di Taranto e di L. 4.000.000.000 a favore della provincia di Taranto.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul capitolo 9103 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 2001, in conto residui 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8989**

---

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 luglio 2001.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento delle sedi dell'ufficio provinciale di Sassari.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 2 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999, le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota in data 6 luglio 2001, prot. n. 176224, del direttore dell'ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari, nelle sedi di via Roma e viale Umberto;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dalla necessità di effettuare un intervento di disinfestazione dei locali dell'ufficio provinciale di Sassari;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura dell'ufficio sopracitato, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario è accertato come segue:

dal 19 luglio 2001 al 20 luglio 2001 - ufficio provinciale di Sassari - sede di via Roma;

dal 20 luglio 2001 al 21 luglio 2001 - ufficio provinciale di Sassari - sede di viale Umberto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 25 luglio 2001

*Il direttore compartimentale:* MARTINI

**01A9276**

## UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI»

DECRETO RETTORALE 23 luglio 2001.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Visto lo statuto della libera Università commerciale Luigi Bocconi, emanato con decreto rettorale dell'11 luglio 1998, n. 4545;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l'art. 17, comma 95;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare gli articoli 1 e 3;

Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Accertata la necessità di modificare alcuni articoli dello statuto;

Richiamata la proposta di modifiche statutarie, deliberata dal consiglio di facoltà il 5 marzo 2001 e dal consiglio di amministrazione il 4 giugno 2001, e trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168, per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, protocollo n. 1988 del 2 luglio 2001, con la quale si comunica di non avere osservazioni da formulare in merito;

Decreta:

Allo statuto della libera Università commerciale Luigi Bocconi sono apportate le seguenti modifiche:

l'art. 2, quinto comma, è sostituito dal seguente:

2.5. l'Università può conferire i seguenti titoli:

diploma di laurea (DL);

laurea (L);

laurea specialistica (LS);

diploma di specializzazione (DS);

dottorato di ricerca (DR).

L'Università rilascia altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, il master universitario di primo e secondo livello.

L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

L'Università fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

All'art. 15, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente terzo comma:

«15.3. All'interno delle facoltà possono essere attivate le classi di corsi di studio, quali raggruppamenti di corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Le classi di corsi di studio sono rette dal consiglio di classe che opera per il coordinamento delle attività didattiche relative ai corsi di studio attivati al suo interno. Funzioni, composizione e funzionamento del consiglio di classe sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche».

L'art. 32 - comitato di valutazione di Ateneo è sostituito dal seguente:

«Art. 32 *(Nucleo di valutazione di Ateneo)*. — 32.1. Il nucleo di valutazione di ateneo è organo di verifica delle attività di valutazione. È composto da: almeno due docenti dell'università, due dirigenti amministrativi e almeno due esperti esterni. I componenti del nucleo di valutazione di Ateneo sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di facoltà per la componente docenti dell'università.

32.2. Il nucleo di valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'università ai quali riferisce con relazione annuale.

32.3. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di valutazione di ateneo sono definiti nel regolamento generale di Ateneo».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 luglio 2001

*Il rettore:* SECCHI

**01A8891**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 22 agosto 2001*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9216 |
| Yen giapponese | 110,39 |
| Corona danese | 7,4485 |
| Lira Sterlina | 0,63260 |
| Corona svedese | 9,4707 |
| Franco svizzero | 1,5199 |
| Corona islandese | 90,31 |
| Corona norvegese | 8,1105 |
| Lev bulgaro | 1,9466 |
| Lira cipriota | 0,57366 |
| Corona ceca | 34,342 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 256,47 |
| Litas lituano | 3,6850 |
| Lat lettone | 0,5700 |
| Lira maltese | 0,4076 |
| Zloty polacco | 3,9383 |
| Leu romeno | 27453 |
| Tallero sloveno | 219,5332 |
| Corona slovacca | 43,265 |
| Lira turca | 1344000 |
| Dollaro australiano | 1,7114 |
| Dollaro canadese | 1,4272 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,1883 |
| Dollaro neozelandese | 2,0740 |
| Dollaro di Singapore | 1,6149 |
| Won sudcoreano | 1177,80 |
| Rand sudafricano | 7,7462 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**01A9395**

# BANCA D'ITALIA

## Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura

### SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

### A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. OGGETTO

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

*A partire dalla segnalazione relativa al terzo trimestre del 2001, le operazioni andranno ripartite nelle nuove classi di importo denominate in euro, al fine di facilitare il passaggio al nuovo metro monetario.*

A2. SOGGETTI TENUTI ALLA RILEVAZIONE

La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione. Sono altresì esonerate dall'invio della segnalazione le società costituite ai sensi della legge n. 130/1999 per la cartolarizzazione dei crediti.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato. Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operatività complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.

Lo schema di segnalazione è unico; pertanto, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. PERIODICITÀ DI SEGNALAZIONE E TERMINI DI INOLTRO

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

*a)* 1° gennaio - 31 marzo;

*b)* 1° aprile - 30 giugno;

*c)* 1° luglio - 30 settembre;

*d)* 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento.

A4. MODALITÀ DI INOLTRO

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite la Rete Nazionale Interbancaria, secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

### B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati; operazioni di factoring; operazioni di leasing; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. OPERAZIONI INCLUSE

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità[1]:

Cat. 1. Apertura di credito in c/c

Rientrano in tale categoria le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni «con garanzia» si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

*Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per 'altri intermediari vigilati' si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.*

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria i prestiti che:

(a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attività professionale del cliente (ad es. prestiti personali);

1 I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

(b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

*In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi, potrà disporne per la finalità comunicata al mutuatario, oppure per altre finalità.*

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria i finanziamenti rateali relativi all'acquisto di uno o più specifici beni di consumo o al pagamento di specifici servizi, anche se connessi con l'utilizzo di carte di credito.

*In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.*

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.

È richiesta la separata evidenza degli anticipi su crediti acquisiti e di quelli su crediti futuri.

*Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.*

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

*Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore.*

È richiesta la separata evidenza delle operazioni con durata originaria fino a tre anni e di quelle con durata originaria superiore a tre anni.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in tale categoria i finanziamenti oltre il breve termine che:

(a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;

(b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;

(c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

Il tasso variabile è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

*Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione in due o più momenti, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria «altri finanziamenti a medio-lungo termine» (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.*

*I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.*

Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, finanziamenti effettuati tramite l'utilizzo di carte di credito non relativi all'acquisto di beni di consumo o al pagamento di specifici servizi, etc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie di consumatori" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

È richiesta separata evidenza *dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio* concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

*Rientrano in questa categoria anche i prestiti che il soggetto mutuatario rimborsa conferendo al proprio datore di lavoro mandato irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723 comma 2 c.c., a prelevare una quota della propria retribuzione e a versarla al creditore.*

***

*I prefinanziamenti*, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).

Le *dilazioni di pagamento* i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito.

*Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.*

B2. OPERAZIONI ESCLUSE

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni[2]:

1) *operazioni con non residenti.*

Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana;

2 Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" (Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8 febbraio 1989) e, per gli intermediari finanziari, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996).

2) *operazioni in valuta.*

A partire dalla segnalazione relativa al primo trimestre del 1999, per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'EURO e, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, dalle valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM.

Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'EURO o delle altre valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM con una determinata valuta o con un paniere di valute;

3) *posizioni classificate a sofferenza.*

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

*Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.*

4) *crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione.*

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari).

Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- la controparte risulti indebitata presso una pluralità di intermediari;

- il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di 12 mesi.

*Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.*

5) *operazioni a tasso agevolato.*

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario;

6) *operazioni a tassi promozionali e convenzionati.*

Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a "tasso zero" e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

*a)* ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;

*b)* ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto *a).*

*In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché di tassi superiori fino a un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il* prime rate *(ossia, il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente.*

*Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante.*

7) *finanziamenti revocati.*

*Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.*

8) *posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

9) *posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento;*

10) *finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. 'finanziamenti di marca') concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura;*

11) *operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza;*

12) *finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di 'obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze', regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

13) *crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti o fissate per legge.*

### B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie di consumatori" e le "unità produttive private", secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di consumatori" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle "unità produttive private" le società del Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quasi società non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le «famiglie produttrici» (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);

- le Società finanziarie (Settore 023);

- le Società non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e 047;

- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);

- il Resto del mondo (Settore 007);

- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

### B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne. Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti).

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo[3] deve essere considerato l'importo erogato).

*Con riferimento alle operazioni di* leasing *la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. 'maxicanone' e/o di eventuali anticipi.*

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

## C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI

### C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);

2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalità indicate al punto C5, nei casi in cui essa è stata effettivamente applicata;

4) numero di rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

### C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

*a)* per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5, tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti).

Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti

*b)* per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del finanziamento. Nel caso di finanziamenti erogati mediante carte di credito (Cat. 4 o Cat. 8), il rapporto si intende acceso al momento del primo utilizzo.

### C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

*a)* Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, *factoring*)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERIDEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;

- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";

- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;

- per la definizione di accordato si rimanda alla precedente voce B4.

*b)* Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell' 8 luglio 1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

K è il numero d'ordine di un "prestito";

K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";

$A_k$ è l'importo del "prestito" numero K;

$A'_{k'}$ è l'importo della "rata di rimborso" numero K';

3 Per 'crediti acquistati a titolo definitivo' si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";

m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";

$t_k$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;

$t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n. 1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per «prestito» si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

*Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo (ad esempio, nel credito 'revolving', nell'utilizzo delle carte di credito) si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.*

*Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).*

### C4. TRATTAMENTO DEGLI ONERI E DELLE SPESE

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di "istruttoria cedente");

2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di fine locazione contrattuale);

*Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza trimestrale, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.*

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;

4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;

5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore;

*Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso.*

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Sono esclusi:

*a)* le imposte e tasse;

*b)* il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali);

*c)* le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);

*d)* gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;

*e)* gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);

*f)* le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il *factoring* e il *leasing,* compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);

*g)* le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui al precedente punto 5;

*Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.*

*Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.*

*Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.*

*In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere applicato a titolo di penalizzazione può essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità all'entità di tale penalizzazione nell'avviso sintetico e nei fogli informativi analitici redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare 'ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela'. In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.*

### C5. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

*Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.*

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

ALLEGATO 1

# RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

| CATEGORIA OPERAZIONI | | CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0-5.000 | >5.000-15.000 | >15.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | > 100.000 |
| 1-a | apertura di credito in c/c con garanzia | X | X | X | X | X | X |
| 1-b | apertura di credito in c/c senza garanzia | X | X | X | X | X | X |
| | | 0-5.000 | >5.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | >100.000 | --- |
| 2 | finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale | X | X | X | X | X | - |
| | | 0-1.500 | >1.500-5.000 | >5.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | > 100.000 |
| 3-a | crediti personali con durata fino a 18 mesi | X | X | X | X | X | X |
| 3-b | crediti personali con durata oltre 18 mesi | X | X | X | X | X | X |
| | | 0-1.500 | >1.500-5.000 | >5.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | > 100.000 |
| 4 | credito finalizzato (acquisto rateale di beni di consumo) | X | X | X | X | X | X |
| | | 0-50.000 | >50.000-100.000 | >100.000 | --- | --- | --- |
| 5-a | factoring: anticipi su crediti acquistati | X | X | X | - | - | - |
| 5-b | factoring: anticipi su crediti futuri | X | X | X | - | - | - |
| | | 0-5.000 | >5.000-15.000 | >15.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | > 100.000 |
| 6-a | leasing con durata fino a 3 anni | X | X | X | X | X | X |
| 6-b | leasing con durata oltre i 3 anni | X | X | X | X | X | X |
| | | 0-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | >100.000 | --- | --- |
| 7-a | Mutui a tasso fisso | X | X | X | X | - | - |
| 7-b | Mutui a tasso variabile | X | X | X | X | - | - |
| | | 0-1.500 | >1.500-5.000 | >5.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | > 100.000 |
| 8-a | altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumator | X | X | X | X | X | X |
| 8-b | altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive privat | X | X | X | X | X | X |
| 8-c | altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumator | X | X | X | X | X | X |
| 8-d | altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive privat | X | X | X | X | X | X |
| 8-e | altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto | X | X | X | X | X | X |

## SEZIONE II

### MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

1) *Premessa.*

Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto magnetico ed indirizzate al Servizio Informazioni Sistema Creditizio; le banche possono trasmettere i dati anche attraverso la Rete Nazionale Interbancaria. Per quanto non diversamente disciplinato, le istituzioni segnalanti devono fare riferimento alla circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi) emanata dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio, nei capitoli relativi alle modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni, alle comunicazioni di errori e/o anomalie sui dati, alle segnalazioni di rettifica.

2) *Dominio dei campi "CODICE APPLICAZIONE" e "TIPBAINF".*

Nella compilazione del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) nel campo "CODICE APPLICAZIONE" deve essere indicato il valore 426.

Il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "7" (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).

3) *Modalità di segnalazione dei dati.*

I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

4) *Sistema delle codifiche.*

*a)* classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

69 - fino a 1.500 euro

97 - fino a 5.000 euro

98 - fino a 25.000 euro

88 - fino a 50.000 euro

40 - da oltre 1.500 euri fino a 5.000 euro

42 - da oltre 5.000 euri fino a 15.000 euro

43 - da oltre 5.000 euri fino a 25.000 euro

44 - da oltre 15.000 euri fino a 25.000 euro

45 - da oltre 25.000 euri fino a 50.000 euro

76 - da oltre 50.000 fino a 100.000 euro

77 - oltre 100.000 euro

*b)* tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

13 tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

14 numero rapporti su cui è stata calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

15 percentuale commissione di massimo scoperto;

16 numero rapporti su cui è stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto.

*c)* durata (prevista nella parte fissa del «record movimento» - lunghezza 2).

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza. I valori previsti sono:

1 fino a 18 mesi

2 oltre 18 mesi

3 imprecisabile o irrilevante

*d)* residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 1).

Queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni.

5) *Schemi di segnalazione.*

Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2.

6) *Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari.*

Il raccordo di massima tra le segnalazioni di vigilanza e quelle ai fini della legge sull'usura sono riportate nell'allegato 3.

ALLEGATO 2

# SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

## schemi di segnalazione

| FORMA TECNICA | voce | sottov. | durata | controparte res lire | controparte res valuta | controparte non res. lire | controparte non res. valuta | classe importo | tipo importo | period. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apertura di credito in c/c: | 31400 | | | | | | | | | |
| - con garanzia | | 02 | 3 | x | - | - | - | X | X | T |
| - senza garanzia | | 04 | 3 | x | - | - | - | X | X | T |
| finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale | 31405 | 00 | 3 | x | - | - | - | X | X | T |
| crediti personali | 31410 | 00 | 1-2 | x | - | - | - | X | X | T |
| credito finalizzato (acquisto rateale di beni di consumo) | 31415 | 00 | 3 | x | - | - | - | X | X | T |
| factoring: | 31420 | | | | | | | | | |
| - anticipi su crediti acquistati | | 02 | 3 | x | - | - | - | X | X | T |
| - anticipi su crediti futuri | | 04 | 3 | x | - | - | - | X | X | T |
| | | | | | - | - | - | | | |
| leasing: | 31425 | | | | | | | | | |
| - con durata fino a 3 anni | | 02 | 3 | x | - | - | - | X | X | T |
| - con durata oltre 3 anni | | 04 | 2 | x | - | - | - | X | X | T |
| mutui: | 31430 | | | | | | | | | |
| - a tasso fisso | | 02 | 2 | x | - | - | - | X | X | T |
| - a tasso variabile | | 04 | 2 | x | - | - | - | X | X | T |
| altri finanziamenti: (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.): | 31435 | | | | | | | | | |
| - unità produttive private | | 04 | 1-2 | x | - | - | - | X | X | T |
| - famiglie di consumatori: | | | | | | | | | | |
| - prestiti contro cessione del quinto | | 10 | 3 | x | - | - | - | X | X | T |
| - altri | | 16 | 1-2 | x | - | - | - | X | X | T |
| Segnalazione negativa (da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31435 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1") | 31440 | 00 | 3 | x | - | - | - | - | - | T |

Legenda
"x" informazione richiesta
"-" informazione non richiesta

N.B. - I TASSI E LA PERCENTUALE DI MASSIMO SCOPERTO VANNO SEGNALATI IN PERCENTUALE CON TRE CIFRE DECIMALI, SENZA INDICAZIONE DELLA VIRGOLA (ES. 10 % = 10000);
- IL NUMERO DEI RAPPORTI VA SEGNALATO IN UNITA'.

ALLEGATO 3.1

## RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

**RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DI MATRICE DEI CONTI (CIRC. B.I. N. 49)**

| USURA | | MATRICE | | |
|---|---|---|---|---|
| VOCE | DIZIONE | VOCE | | DIZIONE |
| 31400 | APERTURA DI CREDITO IN C/C | 1115 | | CONTI CORRENTI ATTIVI CON CLIENTELA ORDINARIA |
| | | | 06 | - AGRARI |
| | | | 18 | - ALTRI |
| | | al netto | | |
| | | 2441 | 00 | CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO SBF |
| 31405 | FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE | 1119 | | FINANZIAMENTI A CLIENTELA PER ANTICIPI |
| | | | 02 | - SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF |
| | | | 10 | - ALL'ESPORTAZIONE |
| | | | 16 | - ALL'IMPORTAZIONE |
| | | 2341 | | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' |
| | | | 20 | - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA - COMMERCIALE |
| | | 1161 | | CESSIONI DI CREDITO |
| | | | 04 | PRO SOLVENDO - DA CLIENTELA ORDINARIA |
| | | | 12 | PRO-SOLUTO - CON DEBITORE CLIENTELA ORDINARIA |
| | | 2441 | 00 | CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO SBF |
| 31410 | CREDITI PERSONALI | 1131 | | ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C |
| | | | 08 | - PRESTITI PERSONALI |
| 31415 | CREDITO FINALIZZATO (ACQUISTO RATEALE DI BENI DI CONSUMO) | | | QUALUNQUE FORMA TECNICA |
| 31420 | FACTORING | 1151 | | OPERAZIONI DI FACTORING |
| | | | 02 | ANTICIPI PER CREDITI FUTURI |
| | | | 06 | ANTICIPI - ALTRI |
| | | | 10 | CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE |
| 31425 | LEASING | 2461 | | CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO |
| | | | 04 | - PARTITE INCAGLIATE |
| | | | 06 | - ALTRI CREDITI |
| | | 2471 | 04 | CANONI SCADUTI - QUOTA CAPITALE |
| | | al netto | | |
| | | 2471 | 12 | CREDITI SCADUTI RELATIVI A CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - CLIENTELA ORDINARIA - PARTITE INCAGLIATE |
| 31430 | MUTUI | 1123 | 02 | MUTUI A CLIENTELA ORDINARIA |
| 31435 | ALTRI FINANZIAMENTI (SOVVENZIONI NON REGOLATE IN C/C - SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO, ECC.) | 1107 | 02 | ANTICIPAZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C |
| | | 1131 | | ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C |
| | | | 04 | - UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO (NOTA 1) |
| | | | 16 | - SOVVENZIONI PER LA COSTITUZ. DEPOSITI OBBLIGATORI |
| | | | 24 | - SOVVENZIONI DIVERSE |
| | | 1139 | 00 | PRESTITI SU PEGNO |
| | | 1143 | 00 | PRESTITI C/CESSIONE DI STIPENDIO |
| | | 2341 | | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' |
| | | | 30 | - FINANZIARIO - DIRETTO |
| | | | 38 | - FINANZIARIO - ALTRO |
| | | | 40 | - AGRARIO |
| | | | 42 | - ARTIGIANO |
| | | | 58 | - ALTRO |

NOTA 1 - QUALORA IN CONSEGUENZA DELL'UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO SI CONFIGURI UNA OPERAZIONE DI CREDITO FINALIZZATO, L'OPERAZIONE VA ALLOCATA NELLA COMPETENTE CATEGORIA

ALLEGATO 3.2

**RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA**

RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA (CIRC. B.I. N. 217)

| SEGNALAZIONI USURA | | SEGNALAZIONI DI VIGILANZA | |
|---|---|---|---|
| VOCE | DIZIONE | VOCE | DIZIONE |
| 31400 | APERTURA DI CREDITO IN C/C | - | |
| 31405 | FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE | 46025 08 | Crediti per altri finanziamenti (quota parte riconducibile allo sconto di portafoglio commerciale) |
| 31410 | CREDITI PERSONALI | 46292 18 | Credito al consumo - Finanziamenti non finalizzati |
| | | 46025 08 | Altri finanziamenti (quota riferibile al credito personale) |
| 31415 | CREDITO FINALIZZATO (acquisto rateale di beni di consumo) | 46018 00 | Crediti per emissione o gestione di carte di credito (quota parte riconducibile ad utilizzi per acquisto rateale di beni di consumo) |
| | | 46292 02 | Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati |
| | | 46292 06 | Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati |
| | | 46292 10 | Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati |
| | | | (sono ricomprese le operazioni di *revolving-credit* per acquisto di beni di consumo o servizi) |
| 31420 | FACTORING | 46010 14 | Anticipi su crediti futuri |
| | | 46530 00 al netto della voce 46010 14 | Anticipi per acquisto di crediti |
| 31425 | LEASING | 46016 02 | Crediti impliciti per contratti attivi |
| | | 46016 06 | Crediti impliciti per contratti non attivi |
| | | 46016 10 | Crediti per canoni scaduti |
| 31430 | MUTUI | 46014 02 | Credito immobiliare - Acquisto di beni immobili |
| | | 46014 06 | Credito immobiliare - Altri finanziamenti |
| 31435 | ALTRI FINANZIAMENTI (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) | 46025 08 | Altri finanziamenti (ad eccezione delle operazioni ricomprese in altre categorie) |
| | | 46018 00 | Crediti per emissione o gestione di carte di credito (quota parte riconducibile ai rimborsi rateizzati) |
| | | 46292 14 | Credito al consumo - Finanziamenti non finalizzati: Prestiti contro cessione del quinto |

**01A9158**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'ordinanza 25 luglio 2001 del Ministero dell'interno recante: «Disposizioni varie di protezione civile** (Ordinanza n. 3144)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 30 luglio 2001)

Nell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 10, seconda colonna, al capo I, art. 1, terzo comma, penultimo rigo, dove è scritto: «... dell'ordinanza n. *2789*/1998 ...», leggasi: «... dell'ordinanza n. *2787*/1998 ...».

**01A9269**

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651195/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

**L. 1.500**
**€ 0,77**